



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA  
(deliberazione di C.C. n. 36 del 13 luglio 1995)**

**TITOLO I  
NATURA E MODALITA' DELLE CONCESSIONI**

**Art. 1**

*Sistema di fornitura*

1. Il Comune di Palma di Montechiaro, per l'espletamento del servizio idropotabile, eroga acqua per gli usi domestici e non, ad eccezione dell'uso per industria (per funzionamento di macchine e altri speciali attrezzi industriali) e per irrigazione, secondo la tipologia indicata nel successivo articolo 2.
2. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore generale per ciascun corpo di fabbricato servito, secondo le prescrizioni tecniche – esecutive di cui alla tabella II “Contatore Idrometrico”
3. In presenza di comprovate esperienze tecniche, accertate ed attestate dal responsabile del servizio idrico dell'Ufficio tecnico, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, può autorizzarsi l'istallazione di un contatore per ciascuna unità immobiliare servita, sempre nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed esecutive di cui alla tabella II sopra citata.

**Art. 2**

*Tipi di concessione*

1. Le concessioni di acqua per l'espletamento del servizio idropotabile di cui all'art. 1, si distinguono nei seguenti tipi:

TIPO	FINALITA'
A	Uso domestico
B	Uso non domestico (esclusa quella di tipo D)
C	Uso comunità
D	Bar, ristoranti, autolavaggi e simili
E	Uso Enti ed usi pubblici
F	Uso temporaneo
G	Uso alberghi, locande e simili
H	Utenze industriali
I	Fornitura con autobotti
L	Prelievo di acqua da idranti comunali
M	Uso promiscuo (abitazioni, uffici etc.)

2. Tutte le concessioni vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle speciali che sono fissate nel contratto di utenza.

**Art. 3**  
***Uso dell'acqua***

1. L'utente deve utilizzare l'acqua esclusivamente per l'uso indicato nel contratto di concessione. E' fatto divieto assoluto all'utente di:
  - cedere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, tutta o parte dell'acqua fornita;
  - alimentare (anche se di sua proprietà) altre unità immobiliari non espressamente indicate nel contratto di fornitura.

**TITOLO II**  
**RICHIESTA DI CONCESSIONE**

**Art. 4**  
***Domanda di concessione***

1. Per l'ottenimento della fornitura l'interessato deve presentare domanda scritta secondo le modalità indicate dall'Ufficio Idrico, servizio utenza acqua, competente all'istruzione della pratica relativa.
2. Il richiedente dovrà corredare la domanda oltre che della necessaria documentazione di rito, dell'attestazione del versamento effettuato su c/c postale di una somma per il sopralluogo tecnico, il cui importo è stabilito con determinazione sindacale e che attualmente è fissato nella misura di lire 20.000.
3. Il Comune non può consentire la fornitura se non ad edifici realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata preventivamente presentata domanda di sanatoria nei modi e nei termini di legge, e comunque nel rispetto della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al momento della sottoscrizione del contratto – concessione, il richiedente deve produrre la documentazione che gli verrà richiesta dall'Ufficio competente.
5. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sarà stipulato il contratto di fornitura e sarà rilasciata autorizzazione ad eseguire la presa specificando le condizioni della erogazione e le modalità dell'esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento. Il rilascio di detta autorizzazione sarà subordinato al versamento, a titolo di cauzione provvisoria di una somma congrua all'importanza dei manufatti da salvaguardare durante l'esecuzione dei lavori. Tale somma sarà restituita a fine lavori su dichiarazione di regolarità da parte dell'ufficio idrico.
6. Nell'ipotesi di non ottemperanza alle succitate condizioni poste o nell'ipotesi di mancato versamento della somma di cui al precedente comma 2 del presente articolo, entro i successivi trenta giorni dalla data di detta comunicazione, la relativa richiesta presentata si intenderà decaduta a tutti gli effetti e potrà essere riaccisa dietro versamento della somma prevista per successivo riesame e sopralluogo ove l'ufficio ne ravvisi la necessità.

**Art. 5**  
***Strade non canalizzate o servite da altri acquedotti***

1. Ove per effettuare la fornitura fosse necessario realizzare prolungamenti di linea, il Comune effettuerà le opere necessarie che dall'eventuale concessione edilizia non fossero state poste

a carico del costruttore qualora, prima del rilascio della concessione sia stato chiesto parere dell'Ufficio idrico.

2. Al momento dell'approvazione dei piani di lottizzazione e/o dei progetti edilizi relativamente alle opere di urbanizzazione riguardanti gli impianti per la fornitura di acqua, il responsabile del servizio idrico dovrà esprimere parere sulla fattibilità dell'opera, sul tipo di materiale da utilizzarsi e sulle tecniche di esecuzione.
3. Nelle zone non servite da rete idrica il Comune potrà rifiutare la fornitura dell'acqua fino a quando non sarà stato provveduto alla realizzazione di idoneo acquedotto per servire la zona.
4. Qualora esistano fabbricati del territorio comunale ricadenti nelle adiacenze di acquedotti gestiti da altri, la Giunta può concedere Nulla Osta a determinate condizioni su parere del Dirigente del Servizio Idrico, qualora esista la disponibilità del gestore dell'altro acquedotto. Analogamente si potrà accogliere, qualora possibile, la richiesta di allaccio a questo acquedotto, per fabbricati limitrofi allo stesso ma non ricadenti sul territorio di questo Comune, su parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Idrico e nulla osta del Comune sul cui territorio ricadono i fabbricati interessati.

#### **Art. 6**

#### ***Passaggio di tubazione su suolo altrui***

1. Relativamente al diritto di passaggio di condotta su proprietà o in suolo privato di terzi, valgono le norme di legge in materia di servitù.
2. Il Comune ha facoltà di subordinare la stipulazione del contratto di utenza all'esibizione da parte del richiedente del titolo giuridico per l'attraversamento della condotta all'uopo necessaria del fondo di terzi.

### **TITOLO III**

### **CONTRATTI DI CONCESSIONE**

#### **Art. 7**

#### ***Stipula del contratto***

1. Accertata la possibilità della concessione, il Comune procederà alla stipula del contratto di somministrazione in favore del proprietario dell'immobile o dell'amministratore del condominio.
2. La somma versata a titolo di cauzione sarà restituita senza interessi dopo l'avvenuto ripristino della sede stradale e dietro nulla osta dell'ufficio, qualora sia già stato provveduto alla sugellatura del contatore idrometrico.
3. Nei casi di concessione ad uso diverso da quello domestico, il contratto sarà intestato alla persona fisica o giuridica, titolare dell'esercizio o dell'attività professionale, commerciale, industriale, etc, che viene esercitata nell'immobile da rifornire dietro presentazione di relativo titolo.
4. Nel caso di contratto da intestare a persone giuridiche, o associazioni non riconosciute, enti privati, etc, è abilitato alla sottoscrizione del contratto il legale rappresentante relativo.
5. Il contratto, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di registro, è sottoscritto dall'utente e dal legale rappresentante dell'Amministrazione comunale o suo delegato in un solo originale che rimane presso il competente ufficio.
6. La spesa della scrittura, oltre il bollo, è a carico dell'utente.
7. Se l'utente richiede la stipula del contratto in doppio originale la maggiore spesa resta a suo esclusivo carico, parimenti a qualsiasi altra spesa eventuale successiva ed occorrente

per registrazione dello stesso e per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali e comunali tanto sulle scritture quanto sulle forniture d'acqua o sugli apparecchi di misura o comunque in relazione alla somministrazione.

8. Nel caso di vendita dell'immobile approvvigionato, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente intestatario del contratto di somministrazione deve dare immediato avviso al Comune – Ufficio Idrico – utenza acqua, il quale entro trenta giorni autorizzerà lo stesso a disattivare a proprie cure e spese l'impianto di presa sotto il controllo di personale comunale previa istanza a riguardo.
9. Fino alla disattivazione dell'impianto è dovuto il pagamento della fornitura idrica da parte dell'utente intestatario del contratto relativo.
10. In alternativa, l'utente intestatario avrà cura che il nuovo proprietario provveda alla voltura del contratto di che trattasi.
11. Qualora nessun avviso dovesse pervenire al Comune, per come sopra specificato, l'utente intestatario dell'originario contratto continuerà a rimanere responsabile degli obblighi contrattuali assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato nuovo contratto a proprio nome o fino a quando il Comune, compatibilmente con il carico di lavoro, non avrà provveduto al taglio della presa a spese dell'intestatario del contratto che saranno addebitate sull'ultima bolletta di saldo.

#### **Art. 8**

##### ***Condizioni generali di contratto***

1. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle previste nel presente regolamento.
2. Vengono fatte salve particolari fattispecie che caso per caso debbono essere approvate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9**

##### ***Contenuto del contratto***

Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:

1. Cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, suo codice fiscale e/o partita IVA;
2. Indicazione toponomastica dell'immobile nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltre che la superficie complessiva abitabile;
3. Durata della fornitura e dei termini contrattuali, di cui al successivo articolo 11;
4. Impegno minimo contrattuale, per come specificato nel successivo articolo 13 e, anticipo da versare sui consumi di cui al successivo articolo 14;
5. Uso cui è destinata la fornitura, secondo la tipologia riportata all'articolo 2;
6. Tariffa o prezzo unitario della fornitura, sottoposti alle variazioni dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati dagli organi competenti;
7. Eventuali altri importi derivanti da prestazioni e servizi non sottoposti a regime vincolistico nella misura determinata dal Comune.

#### **Art. 10**

##### ***Modificazione del rappresentante intestatario***

1. L'eventuale modificazione del rappresentante di condominio che ha stipulato il contratto di fornitura non è opponibile al Comune finché non gli sia stata comunicata per iscritto,

unitamente ad apposito atto da cui si evince la nomina del nuovo rappresentante legale che dovrà accettare l'incarico nei termini di legge.

#### **Art. 11**

##### ***Durata della fornitura e dei termini contrattuali***

1. La fornitura avrà inizio quando le opere di competenza del Comune siano compiute e pronte al funzionamento. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i relativi corrispettivi dovuti.
2. Se la data di decorrenza non coincide con l'inizio del mese questo viene computato per intero.
3. Il contratto di somministrazione ha la durata di un anno con scadenza già fissata al 31 dicembre successivo.
4. Il contratto si intenderà tacitamente ed automaticamente rinnovato per l'anno successivo e così via, salva espressa disdetta dell'utente e salvo risoluzione del contratto di cui ai successivi articoli.
5. Il contratto è rinnovato alle stesse condizioni del precedente nonché alle condizioni regolamentari e alle tariffe che saranno in vigore alla data del rinnovo.
6. Non possono essere accolte richieste di modifica dei termini contrattuali, dipendenti anche dall'andamento stagionale, fino alla data di scadenza naturale del contratto.

#### **Art. 12**

##### ***Contratti per forniture temporanee o occasionali***

1. Le modalità e le prescrizioni dettate nel presente regolamento valgono anche per i contratti di fornitura temporanei od occasionali di acqua per uso igienico- potabile a cantieri opifici in genere.
2. La concessione di fornitura temporanea od occasionale è inoltre subordinata alle seguenti altre condizioni:
  - a) La somministrazione di acqua verrà concessa dietro presentazione di concessione edificatoria, se trattasi di lavori privati. In tal caso il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria e dell'eventuale sua proroga concessa dall'Amministrazione Comunale e qualora trattasi di cantiere per esecuzione di opere pubbliche, sarà considerata una durata pari al tempo necessario previsto per l'esecuzione dei lavori mentre il quantitativo minimo impegnato non potrà essere inferiore ad un mc/giorno. In ogni caso il contratto si risolverà di diritto al momento della ultimazione dei lavori.
  - b) La durata del contratto, verrà computata a mesi interi e si intenderà pari ad un mese anche nel caso in cui fosse richiesta per periodo più breve.
  - c) Il quantitativo di impegno contrattuale stabilito in multipli di 10 mc dovrà essere pagato anticipatamente alle vigenti tariffe aumentate del 5% anche se per qualsiasi causa non sarà consumato.

#### **Art. 13**

##### ***Impegni minimi contrattuali***

1. Per ogni occasione l'utente assume l'obbligo di pagare il minimo di consumo annuale contrattualmente stabilito anche nel caso in cui tale minimo non fosse realmente consumato.

2. In relazione ai tipi di concessione di cui al precedente articolo 2 sono previsti minimi contrattuali di consumo:

TIPO A: l'impegno minimo annuale di consumo è quello determinato dal Comune e riportato nella tabella tariffe allegata al presente regolamento. Le concessioni aventi impegni minimi annuali di misura diversa da quelli come sopra determinati si intenderanno automaticamente modificate. Della modifica sarà data tempestiva notizia all'utente. Saranno soggetti al pagamento dei consumi minimi contrattuali calcolati secondo le tariffe riportate nella citata tabella, tutte le utenze che risulteranno avere un consumo inferiore o pari a quello stabilito come minimo.

TIPO B : l'impegno minimo annuale viene fissato come sopra e secondo quanto riportato nella tabella tariffe in appendice al presente regolamento.

TIPO C : l'impegno minimo annuale di consumo e sue eventuali variazioni vengono fissati in base alla ricettività in atto o prevista in base ai posti letto o alla capienza dei locali, come per il tipo B. In tale tipologia rientrano altresì le case circondariali, i complessi ospedalieri e le altre utenze a queste assimilabili.

TIPO D : l'impegno minimo contrattuale viene fissato ad anno per consumi secondo quanti riportato al punto 4) della tabella già citata.

TIPO E : le concessioni di questo tipo sono regolate da apposite convenzioni e gli impegni minimi annuali saranno uniformati a quelli previsti nella tabella al punto 5).

TIPO F : gli impegni minimi vengono fissati in rapporto alla durata della concessione ed al consumo presumibile in relazione al numero degli addetti ai lavori ed alla disponibilità di acqua nella zona in cui è richiesta la fornitura.

TIPO G : per quanto riguarda il minimo impegnato si fa sempre riferimento alla ricettività secondo la tabella allegata (punto 7).

TIPO H : in questo caso il quantitativo impegnato sarà determinato in base al numero degli addetti ai lavori ed alla tipologia dell'attività.

TIPO M : qualora in edifici già realizzati esistano utenze di vario tipo (es. abitazioni, uffici, etc ) serviti da unica vasca o colonna di adduzione, è consentita la stipula del contratto promiscuo. L'impegno minimo contrattuale viene fissato in conformità a quanto previsto dalle apposite tabelle per tipi di consumo. Il consumo eccedente l'impegno minimo verrà pagato in base alla Tabella A per le utenze domestiche. Per esigenze eccezionali e solo in caso di disservizio causato da interruzione della fornitura l'Amministrazione comunale farà ricorso al servizio idrico di emergenza con proprie autobotti ad Ospedali, Case di cura, Comunità, Scuole, Istituzioni pubbliche e private di pubblico interesse nonché alla popolazione residente in zone temporaneamente non servite per guasti o altre cause.

L'Amministrazione Comunale non assume comunque responsabilità alcuna per l'interruzione di deflusso, per diminuzione di carico e per il minimo garantito trimestralmente.

## TITOLO IV

## **Art. 14**

### ***Messa in opera dei contatori – verbali di installazione e sugellazione apparecchi***

1. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di misura a contatore.
2. Le opere di derivazione dalla rete di distribuzione fino al contatore compreso, costituiscono la presa.
3. Ad ogni unità abitativa può essere concessa una sola presa. I condomini sono tenuti a fornirsi di idoneo impianto di sollevamento qualora non ricevano acqua ai piani sopraelevati, infatti il Comune assicura la fornitura ai piedi del fabbricato. A richiesta il Comune, ove possibile, può concedere il sottosuolo necessario per la costruzione di una vaschetta di raccolta per l'installazione di detto impianto.
4. Per ogni condominio verrà stipulato un solo contratto, qualora sia alimentato da vasca unica o colonna montante unica, così come previsto nel predetto articolo 13, che prevede un consumo minimo impegnato rapportato al numero di unità abitative complessivo.
5. Ove, per accertati motivi tecnici o di disponibilità d'uso attestati con relazione del responsabile dell'Ufficio Idrico e di cui al precedente articolo 1, non sia possibile installare un unico contatore, potrà essere autorizzata la collocazione di prese e contatori singoli ad ogni unità abitativa.
6. L'allacciamento dovrà, comunque, avvenire nel pozzetto di distribuzione più vicino e nell'ipotesi che detto allacciamento dovesse presentare delle difficoltà tecniche esecutive, sempre accertate e attestate dal responsabile del servizio idrico, è consentita, con spesa a carico degli utenti, la realizzazione di eventuali pozzetti di distribuzione aggiuntivi, con saracinesca sulla derivazione.
7. Nel caso in cui la presa o il contatore fossero di diametro non sufficiente in rapporto alle condizioni piezometriche della zona, sulla base di una relazione scritta dal responsabile del servizio idrico attestante le difficoltà di natura tecnico-esecutiva, il Comune può autorizzare la sostituzione della presa e del contatore con altri di diametro superiore.
8. Le spese per dette modifiche sono a carico dell'utente. Sono vietati gli allacciamenti di qualunque genere tra i tubi dell'acqua potabile e quelli di fogna o di qualsiasi altro uso diverso dal potabile.
9. Nel caso in cui gli operatori del servizio idrico dovessero riscontrare delle irregolarità sugli impianti o nella collocazione del contatore ne avvertiranno l'utente perché provveda ad eliminare gli inconvenienti, qualora il fatto non costituisca reato. In ogni caso, se l'utente non provvederà tempestivamente, l'ufficio idrico disporrà il taglio della presa.
10. Tutte le operazioni di verifica, manovra e controllo per le opere di presa e per gli apparecchi di misura saranno eseguite esclusivamente dal personale del Comune o da apposito personale incaricato e, quindi, esplicitamente vietati all'utente, sotto pena del pagamento del risarcimento dei danni e del pagamento delle sanzioni stabilite nell'art. 16.
11. La messa in opera dell'apparecchio misuratore è a cura e spese dell'utente, il quale dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche ed esecutive di montaggio riportate nella tabella II "Contatore Idrometrico". Occorrendo, l'utente provvederà, a sue spese, anche alla realizzazione delle opere murarie, secondo le modalità prescritte dal responsabile del servizio idrico.
12. L'allacciamento della presa sarà effettuato solo dopo l'esecuzione di tutte le prescrizioni relative.
13. Al momento della messa in opera del contatore sarà redatto apposito documento di sugellazione, sottoscritto dall'utente, nel quale saranno descritti il tipo di apparecchio misuratore e le sue caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo eventualmente registrato al momento della posa.

## **Art. 15**

### ***Verifiche impianti – Manomissione e danni – Responsabilità dell'utente***

1. L'utente dovrà permettere agli agenti del servizio idrico, in qualunque momento e anche senza preavviso, il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto e dovrà uniformarsi alle prescrizioni che gli venissero impartite dagli agenti nei riguardi del buon funzionamento dell'impianto.
2. Nel caso in cui l'utente si opponesse oppure per altra qualsiasi causa allo stesso imputabile, non sia stato possibile eseguire eventuali verifiche che il responsabile del servizio idrico abbia ritenuto opportuno disporre, è facoltà del Comune, sulla base di una relazione proposta da parte del predetto responsabile, sospendere la fornitura dell'acqua.
3. La sospensione sarà operata di diritto, senza alcuna diffida e/o preavviso nel caso in cui sia stata constatata un'infrazione, o l'alterazione degli impianti, o qualunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento degli impianti.
4. Verificatasi una delle ipotesi di cui al comma precedente, l'utente, oltre al pagamento di una somma di lire 50.000 quale sanzione pecuniaria, dovrà versare una somma che sarà determinata di volta in volta quale corrispettivo dell'acqua eventualmente dispersa o sottratta abusivamente, rimborsando altresì tutte le spese causate dall'abuso, anche se questo commesso da terzi, salva e riservata qualsiasi altra azione del Comune, a tutela dei propri diritti e dell'interesse pubblico, nei confronti del responsabile.
5. L'utente curerà che siano preservati da manomissione e da furti la derivazione, gli apparecchi di misura e ogni altra opera costituente la presa come definita al comma 2 dell'art.2, assumendosi anche l'obbligo di denunciare prontamente al Comune le eventuali irregolarità o danni che si verificassero, e ciò per evitare conseguenti responsabilità civili e penali che gli potrebbero essere riconosciute.
6. Egli è altresì responsabile della sottrazione dell'acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.
7. Il Comune è esonerato da ogni eventuale responsabilità per danni di varia natura causati dalla fuoriuscita di acqua, imputabile alla presa.

## **Art. 16**

### ***Accertamento e fatturazione consumi***

1. L'accertamento dei consumi viene effettuato mediante l'apparecchio di misura le cui caratteristiche sono stabilite dal Comune secondo le prescrizioni tecniche esecutive riportate nella tabella II "Contatore Idrometrico" riportata in appendice del presente regolamento.
2. Il Comune si riserva la facoltà di far sostituire a cura e spese dell'utente gli apparecchi di misura installati con altri di tipo e caratteristiche simili a quelli prescritti, nei casi di obiettiva necessità riscontrata dall'ufficio idrico.
3. La sostituzione risulterà da apposito verbale di nuova installazione e sigillazione. L'accertamento dei consumi avviene mediante la lettura semestrale del contatore eseguita dal Comune o direttamente dall'utente, il quale provvederà ad effettuare il versamento del canone dovuto secondo le indicazioni contenute sul retro del bollettino di versamento che viene fornito dal Comune.
4. L'eventuale smarrimento dei moduli forniti dal Comune obbliga l'utente a richiederne altri presso l'Economato previo pagamento del relativo costo.

5. Il mancato pagamento della bolletta alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto oltre al rimborso di una somma pari alle spese occorse per l'intervento del letturista comunale di cui al successivo articolo 26.
6. Per eventuale infedele lettura dei consumi, l'utente dovrà corrispondere al Comune, oltre all'importo relativo al consumo evaso una maggiorazione pari a cinque volte tale importo.
7. Il ripetersi di omissione e/o infedele lettura più volte nello stesso anno, autorizza l'Amministrazione a procedere alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'utente ai sensi del successivo articolo 24 fatte salve le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.

#### **Art. 17**

##### *Proprietà del contatore e suo irregolare funzionamento*

1. Il contatore installato a cure e spese dell'utente resta di esclusiva proprietà del Comune, la manutenzione sarà curata dal Comune a spese dello stesso utente il quale dovrà corrispondere il relativo importo con l'emissione della bolletta del consumo.
2. Qualora all'atto della lettura del contatore o a seguito di richiesta dell'utente si dovessero riscontrare irregolarità nel funzionamento dell'apparecchio di misura, il consumo dell'acqua, per il tempo compreso tra l'ultima lettura e la data di accertamento dell'irregolarità, sarà valutato per confronto con il precedente anno e per le concessioni più recenti, è calcolato in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato.
3. Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune in base ad accertamenti presuntivi insindacabili, salve le sanzioni di cui al precedente articolo.
4. Nelle ipotesi soprariportate il canone non potrà mai essere inferiore al minimo contrattuale stabilito.

#### **Art. 18**

##### *Rimozione degli apparecchi di misura*

1. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, viene redatto apposito verbale firmato dagli incaricati del Comune e, se presente, dall'utente o da un suo rappresentante.
2. Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

### **TITOLO V FORNITURE SPECIALI**

#### **Art. 19**

##### *Fontanine pubbliche*

1. Dalle fontanine pubbliche è consentito attingere acqua nei limiti dei bisogni potabili.
2. E' vietato pertanto:
  - a) Attingere acqua con recipienti di capacità superiori a venti litri;

- b) Applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua entro i locali privati, cisterne, botti, etc;
  - c) Modificare o alterare il getto dell'acqua;
  - d) Praticare il lavaggio di auto o mezzi in genere, nonché di derrate alimentari destinate al commercio o di capi di biancheria e simili.
3. Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento degli eventuali danni, applicherà una ammenda pari a lire 100.000 per tale tipo di infrazione.

#### **Art. 20**

##### *Bocche antincendio private*

1. A seguito di apposita domanda il Comune consentirà l'installazione di bocche antincendio secondo le prescrizioni della vigente normativa in materia e delle indicazioni dei Vigili del fuoco.
2. Alla bocca antincendio viene installato un contatore del diametro minimo di 50 mm.
3. Le bocche antincendio sono allacciate a monte di apposito serbatoio unicamente destinato a tale scopo. E' pertanto vietato attingere da esse acqua per usi diversi da quelli cui sono destinate.
4. Nessuna responsabilità assume il Comune circa l'inefficacia delle bocche antincendio.
5. Dall'eventuale apertura delle bocche antincendio l'utente deve dare avviso al Comune entro le successive 24 ore.
6. Qualora le bocche antincendio siano collocate all'interno dello stabile servito, la condotta di presa deve essere munita di rubinetto esterno di arresto, da aprire solo in caso di bisogno o prove pompieristiche preventivamente comunicate.
7. Per i teatri, luoghi pubblici o aperti al pubblico e per gli edifici e stabilimenti di speciale importanza può essere concesso che il rubinetto di arresto rimanga aperto, ma con le cautele prescritte dal Comune.
8. Le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condotte esterne ed interne, nonché la spesa per la visita periodica in concorso con i VV.FF. restano interamente a carico dell'utente.

#### **TITOLO VI**

##### **CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **Art. 21**

##### *Impianti idrici interni*

1. Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare della concessione, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione, mentre resta al Comune il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente dalla rete, la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta per ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto, scaldacqua, lavastoviglie, etc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete.
2. In particolare è assolutamente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza la interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

3. In via generale è assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile in genere, o commista a sostanze estranee o di altra provenienza, oppure collegarla direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 centimetri rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
5. Nel caso di apparecchi domestici elettrici collegati all'impianto idrico gli stessi devono essere dotati di prese a terra e, comunque, di tutti gli accorgimenti atti alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro, previsti dalle leggi vigenti in materia.
6. L'impianto idrico interno non potrà comunque essere utilizzato come presa a terra per il collegamento di impianti elettrici in genere.
7. Le eventuali infrazioni riscontrate autorizzeranno il Comune a sospendere le erogazioni fino a quando non saranno stati eliminati gli inconvenienti a cura e spese dell'utente ed in base alle prescrizioni tecniche impartite.
8. L'utente ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni di acqua.
9. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.
10. L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati.
11. In caso di inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

#### **Art. 22**

##### *Manutenzione e riparazione rete stradale*

1. Il Comune provvede a proprie spese alla manutenzione ed alla riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna con esclusione dell'opera di presa.

### **TITOLO VII**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – MOROSITA' – RIATTIVAZIONE UTENZE**

#### **Art. 23**

##### *Obblighi dell'utente*

1. L'utente è responsabile di qualsiasi violazione scaturente dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.
2. Tali violazioni, accertate dal responsabile del servizio idrico, obbligheranno l'utente alle sanzioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 24**

##### *Risoluzione del contratto*

1. Il contratto di utenza si intende risolto:
  - a) Nel caso di cessazione dell'attività esercitata dall'industria o dall'esercizio o per fallimento dell'utente;
  - b) Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
  - c) Per disdetta nei termini stabiliti;
  - d) Per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 90 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta;
  - e) Nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
  - f) Nel caso in cui venisse accertato che il proprietario dell'immobile, ed utilizzatore della fornitura, sia persona diversa dall'interessato del contratto non essendo stato ancora provveduto a volturare il contratto;
2. Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che si matureranno fino alla scadenza del contratto, fatte salve, altresì le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.
3. Segnatamente, nei casi di cui alle lettere a) e b), il Comune potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l'utente non abbia portato a sua conoscenza i fatti risolutivi nelle forme prescritte.
4. Nei casi di cui ai punti a), b) ed f) fermo restando il disposto di cui all'art.7 penultimo ed ultimo comma del presente regolamento il Comune che abbia constatato l'intervento dei menzionati fatti risolutivi avrà facoltà di ritenere unilateralmente risolto il contratto procedendo alle riscossioni previste.

#### **Art. 25**

##### *Risoluzione del contratto imputabile a fatto dell'utente*

1. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente il Comune ha diritto di incamerare l'anticipo sui consumi a titolo di penale per il rimborso delle spese generali di anticipato scioglimento del contratto, di pretendere il pagamento delle multe previste per le infrazioni nelle quali l'utente sia eventualmente incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.
2. Eventuali prelievi abusivi saranno computati in base ai dati rilevati dal Comune mediante i suoi agenti e da questi ultimi verbalizzati o, in mancanza, in base alla media dei consumi precedenti e comunque in misura non inferiore ad una annualità di impegno minimo di consumo.

#### **Art. 26**

##### *Morosità*

1. L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della bolletta per il canone e consumo d'acqua entro la scadenza indicata nella bolletta stessa.
2. L'utente moroso per canone, eccedenze ed altre somme dovute a qualsiasi titolo è tenuto altresì al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al 30% sull'ammontare delle somme non pagate dalla scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento oltre al rimborso di una somma pari al costo del letturista del Comune che sarà fissato con determinazione sindacale, qualora sia stato necessario l'intervento del letturista stesso.
3. Nel caso in cui l'utente risultasse moroso ancora dopo il 30° giorno successivo alla scadenza della bolletta, il Comune ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, senza obbligo di preavviso; l'utente resta obbligato a corrispondere quanto dovuto per

canoni maturati e da maturare fino alla scadenza del contratto di fornitura e quanto previsto dal presente regolamento.

4. In caso di ripristino della fornitura l'utente dovrà pagare, oltre le somme arretrate e le sanzioni pecuniarie previste, le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura stessa, che saranno liquidate con determinazione sindacale.

## **TITOLO VIII OBBLIGATORIETA' DEL REGOLAMENTO E SUE MODIFICHE**

### **Art. 27**

#### *Obbligatorietà del regolamento*

1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà anche intendersi parte integrante di ogni contratto di concessione senza che occorra la materiale trascrizione.
2. Gli utenti sono tenuti alla osservanza delle modifiche al regolamento che il Comune riterrà di adottare.

### **Art. 28**

#### *Norme di diritto comune*

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di legge vigenti, nonché le norme contenute nei provvedimenti emessi dal Comitato Interministeriale dei Prezzi e da suoi Organi periferici in materia di tariffe o di ogni altro rapporto di utenza.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 29**

#### *Installazione obbligatoria del contatore*

1. Ai sensi e per gli effetti della disposizione contenuta nell'articolo 1 del presente regolamento, la fornitura dell'acqua dovrà avvenire con il sistema a misura a contatore, la cui installazione costituisce "condicio sine qua non" per l'erogazione relativa.

### **Art. 30**

#### *Fornitura contatore idrometrico*

1. Per consentire una immediata applicazione degli apparecchi idrometrici, gli utenti che non vi hanno provveduto e i richiedenti di una nuova concessione o di sua variazione, dovranno, in sede di prima applicazione del presente regolamento, inoltrare la richiesta di fornitura del prescritto contatore al Comune – servizio idrico, il quale provvederà alla diretta consegna sempre con spese a carico dell'utente.

### **Art. 31**

#### *Acquisto del contatore idrometrico e sue caratteristiche*

1. Il Comune provvederà all'acquisto del contatore idrometrico che avrà le seguenti caratteristiche:

Contatori per acqua fredda, a getto multiplo, lettura diretta su rulli numerati protetti del tipo a quadrante bagnato a lettura diretta; il vetro dovrà essere tagliato da lastra; la capsula sarà munita di dispositivo atto a compensare la pressione all'interno e all'esterno della capsula stessa; lettura fino a 100.000 mc. per tutti i contatori; le cifre sui rulli dovranno essere convenientemente dimensionate per facilitare la lettura; i rotismi e la turbina dovranno essere in speciale resina sintetica o altro materiale anticrostante; il perno di fondo dovrà essere regolabile in altezza; il contatore dovrà essere provvisto di filtro all'entrata e con dispositivo antiappannamento; prestazioni idrauliche secondo classe B, norme CEE (conformi al DPR 854/83 e CEE n. 75/33 del 17/12/1974 ). Dovrà essere possibile la sigillatura del misuratore mediante spirulina zincata ripiegata e sigillata con apposito piombino che verrà punzonato con pinza numerata da personale di questo Comune o da suoi incaricati. I contatori devono essere completi di raccordi in ottone e guarnizioni.

2. I contatori dopo l'installazione diventeranno di diritto beni del patrimonio comunale.

### **Art. 32**

#### *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1.1.1996.
2. Nelle more della sua esecutività, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n.52 del 15.6.69.

### **Art. 33**

#### *Norme abrogate*

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti in materia già in vigore nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.

## **PRIMA APPENDICE**

### **TABELLA I - TARIFFE AL NETTO DEI TRIBUTI**

- 1) UTENZA TIPO A** - uso domestico annuale per consumi

a) fino a mc. 40 minimo contrattuale	lire 1.200/mc
b) oltre i mc 40,01 e fino a mc. 70	lire 1.500/mc
c) oltre i mc. 70,01 e fino a mc. 100	lire 1.800/mc
d) oltre i mc. 100,01	lire 2.200/mc
- 2) UTENZA TIPO B** - uso non domestico annuale per consumi (escluso quelli tipo D)

a) fino a mc. 30 minimo contrattuale	lire 3.000/mc
b) oltre i mc 30,01	lire 5.000/mc
- 3) UTENZA TIPO C** - uso comunità sociali, conventi, monasteri, caserme, commissariato, canoniche, comunità ecclesiali e simili annuale per consumi  
a) si applicano le tariffe per utenza TIPO A con riduzione del 50%
- 4) UTENZA TIPO D** - uso fornitura servizi (bar, ristoranti, lavaggi e simili)

	annuali per consumi	
a)	fino a mc. 45 minimo contrattuale	lire 2.000/mc
b)	oltre i mc 45,01 e fino a mc. 70	lire 3.000/mc
c)	oltre i mc. 70,01	lire 5.000/mc

**5) UTENZA TIPO E** - uso Enti e per usi pubblici

	annuali per consumi	
a)	fino a mc. 30 minimo contrattuale	lire 2.000/mc
b)	oltre i mc 30,01	lire 4.000/mc

**6) UTENZA TIPO F** - uso temporaneo (per la durata di tutta la concessione) lire 4.000/mc.

**7) UTENZA TIPO G** - uso alberghi, locande e simili

	annuale per consumi	
a)	fino al quantitativo impegnato	lire 2.000/mc
b)	oltre il quantitativo impegnato	lire 3.000/mc

per tale uso il quantitativo impegnato verrà calcolato in base ai posti letto e resta fissato che per ogni posto letto la concessione sarà di litri ottanta (80) giornalieri.

**8) UTENZA TIPO H** - uso industriale  
annuale per consumi

a)	fino al quantitativo impegnato	lire 2.000/mc
b)	oltre il quantitativo impegnato	lire 3.000/mc

il quantitativo impegnato verrà determinato su proposta dell'U.T.C. con deliberazione della G.M.

**9) UTENZA TIPO I** - fornitura di acqua con autobotti comunali lire 8.000/mc.

**10) UTENZA TIPO L** - prelievo di acqua da idranti comunali con mezzi propri lire 3.000/mc.

Le forniture di cui sopra potranno essere effettuate esclusivamente in favore di locali ubicati in zone sprovviste di rete idrica municipale o in favore di esercizi pubblici che possano dimostrare una carenza dell'acqua somministrata dal Comune.

## SECONDA APPENDICE

### TABELLA II

#### PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CONTATORE IDROMETRICO

Per l'installazione del contatore idrometrico l'utente dovrà attenersi alle prescrizioni che qui di seguito vengono riportate:

1. il contatore dovrà essere montato in posizione perfettamente orizzontale con quadrante di lettura in piano;
2. il contatore dovrà essere installato al piede dell'edificio ad un'altezza di cm.70/80 da terra, in apposito vano munito di sportello dotato di serratura con chiave universale.

3. il contatore dovrà essere installato prima di qualsiasi diramazione in modo da potere misurare tutta l'acqua fornita all'utenza.

**TERZA APPENDICE  
TABELLA III  
TARIFFE ALLACCI**

Allaccio domestico tipo A – C	lire 50.000
Altri usi	lire 70.000

**CANONE  
Nolo e manutenzione**

Tipo A – C	lire 24.000 annue
Altri	lire 36.000 annue